

Diritto pubblico e costituzioni comparate (Morbidelli - Furlan)

Regno Unito

Caratteristiche e principi costituzione inglese. Il Regno Unito è ormai l'unico stato democratico contemporaneo a non avere una Costituzione scritta, vi è però la permanenza nei secoli di principi di carattere consuetudinario o normativo che assumono una valenza di norme supreme dell'ordinamento. Tuttavia è bene precisare che questo non vuol dire che non ci sia un **diritto costituzionale**: vi sono comunque norme che disciplinano il rapporto tra le istituzioni e tra queste e i cittadini. Certo sono principi che si evolvono lentamente, non sono principi immutabili. Tra le ragioni di questa peculiarità vi è il fatto che il Regno Unito non ha mai visto grandi rotture col passato ma si è sempre evoluta gradualmente.

Elenco tradizionale delle fonti:

- Norme di origine consuetudinaria (la cosiddetta *common law*)
- *Statutes* considerati fondanti: **Magna Charta** (1215, imponeva limitazione dei poteri del sovrano + vari diritti ai sudditi), l'*Habeas Corpus* 1679, **Bill of Rights** 1689 (si afferma la *sovereignty of parliament* con la sottoposizione alle leggi del Parlamento dello stesso Sovrano e dunque il divieto di abrogarle o sospenderle, confermando inoltre la libertà delle Camere e degli individui), Act of Settlement 1701 (regole successione al trono).
- La più autorevole dottrina (*Books of authority*) che influisce sulle decisioni dei giudici
- *The law and custom of Parliament*: rapporti tra organi e diritti e doveri dei parlamentari
- *Constitutional conventions*: disciplinano rapporti tra gli organi supremi del Regno.

Sovereignty of Parliament e Rule of Law: i valori supremi dell'ordinamento.

- Il Parlamento del Regno Unito è sovrano e non accetta limitazioni formali, per questo non esiste il sindacato costituzionale. Con riguardo alle *Constitutional Conventions* non siamo davanti a limitazioni formali ma riconosciuti. Allo stesso tempo è vero che negli ultimi 50 anni si è assistito ad una erosione delle prerogative del Parlamento (*devolution*).
- La **Rule of law** ("supremazia del diritto") postula il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, la garanzia delle libertà fondamentali, l'obbligo per le istituzioni di indicare la base legale delle loro azioni. Si collega al principio della *Sovereignty of parliament*, perché da un lato si pone freno alla legislazione, dall'altro legittima il suo potere di legiferare, ammettendone la supremazia sulle altre istituzioni.

Riforme costituzionali più recenti:

1. Human rights act 1998: incorporando la CEDU all'interno dell'ordinamento i giudici possono ora dichiarare l'incompatibilità della legge nazionale con tale documento, dando al Regno Unito una sorta di carta dei diritti
2. House of Lords Act 1999: Abolì le cariche ereditarie nella House of Lords
3. "**Devolution**", un principio secondo il quale sono state attribuite competenze legislative al Galles, alla Scozia e all'Irlanda del Nord (vedi dopo per dettagli)
4. Introduzione dei sistemi misti per assemblee regionali e Parlamento europeo;
5. Dal 2011 la durata del Parlamento è fissata a 5 anni, togliendo al Primo Ministro la facoltà di scegliere
6. Largo uso dello strumento referendario
7. Tendenza dei giudici a interpretare con maggiore discrezionalità la legge

8. Constitutional Reform Act 2005 ha modificato le competenze del Lord Chancellor e costituito la Supreme Court (operativa dal 2009) e creato un sistema dei nomina dei giudici che limitasse le interferenze dell'esecutivo.
9. Freedom of information del 2000: maggiore trasparenza per l'amministrazione pubblica e maggiore controllo sull'operato del governo
10. Legge di riconoscimento delle unioni civili nel 2005, così, sulla stessa scia di riformismo, nel 2013 ha introdotto il matrimonio fra omosessuali.

Brexit. Il Regno Unito entra a far parte dell'Unione economica europea nel 1972, a cui ebbe seguito un referendum che vedrà la maggioranza favorevole a questa scelta. Tuttavia lo scetticismo permane e culmina nel referendum del 2016, quando David Cameron promise il referendum dopo la sua vittoria alle elezioni. Il risultato creò non pochi conflitti istituzionali: indubbiamente il più rilevante riguardava la competenza di trattare con l'UE. La Supreme Court con una storica sentenza ha affermato che deve essere garantito il dialogo del Governo col Parlamento, anche per tutelare in questo modo i cittadini e sancendo ancora una volta la Sovereignty of Parliament.

Il Parlamento – Composizione e organizzazione. Abbiamo due camere: House of Lords e House of commons, che si riuniscono insieme solo in occasioni simboliche. Sul piano formale, il consenso di tre soggetti (Corona e entrambe le camere) è richiesto per l'entrata in vigore di una legge, ma sul piano sostanziale no: è un **bicameralismo imperfetto**, l'organo decisionale è la camera dei comuni e il rapporto fiduciario intercorre solo fra questa e il Governo. La House of Lords si configura invece solo come una camera di ripensamento, può solo tardare fino ad un anno l'entrata in vigore di una legge. In ultimo vi è il consenso del Sovrano, che ormai da 3 secoli ha carattere puramente formale.

- **House of Lords:** ha circa 800 membri, la maggior parte sono Lord vitalizi nominati dalla Regina su ordine dell'esecutivo. È ora presieduta da uno speaker eletto dai Lords e dal 2005 non ne fanno più parte i Law Lords.
- **House of commons:** eletta a suffragio universale con sistema maggioritario uninominale ad un turno, ne fanno parte 650 rappresentanti. È presieduta da uno speaker che mantiene una posizione di imparzialità nel dibattito. Dopo la legge del 2011 la Camera ha la durata fissa di 5 anni, eccetto per due motivi:
 - Autoscioglimento con approvazione dei 2/3 della Camera
 - Sfiducia a maggioranza semplice del Governo con successiva impossibilità di ridefinire un nuovo governo

È possibile votare a 18 anni, e sono numerose le cause di ineleggibilità proposte dalla legge. Le commissioni parlamentari si dividono in standing commissions (con funzione legislativa) e selected commissions (che operano un controllo sul governo).

Funzioni del Parlamento.

- Approvare le leggi. Avviene mediante le **3 classiche letture:** (così anche l'House of Lords)
 1. Presa in considerazione
 2. Dibattito sui principi generali
 3. Discussione articolo per articolo
- Predisporre i mezzi finanziari per l'operato del governo
- Assistere i temi del giorno perché si conoscano le posizioni dei partiti
- Controllare l'attività del governo e dell'amministrazione (con il cd Question Time).
- Per tradizione il Parlamento è interpellato nella stipula dei trattati internazionali, ma spetta al governo il compito di farlo. Il consenso è comunque necessario.

Ogni parlamentare ha la possibilità di presentare il proprio disegno di legge che decadrà all'inizio di ogni sessione (circa 160 ogni anno), così che i disegni governativi siano privilegiati. Il governo è tenuto a dimettersi a seguito di sfiducia a maggioranza semplice e a seguito della mancata approvazione della legge di bilancio o di una legge considerata qualificante del programma.

Parlamento e partiti. L'agenda parlamentare è sostanzialmente decisa dall'esecutivo che controlla anche il comportamento dei deputati con l'ausilio di un capogruppo, a cui ogni parlamentare di riferimento deve sottostare nelle decisioni. Il rifiuto di seguire le direttive è piuttosto raro. Nonostante l'esecutivo mantenga grande potere in questo ambito, non ha mai realmente abusato della propria libertà d'azione per ridurre le garanzie godute dall'opposizione.

La Corona. Solo nel periodo fra il 1649 e il 1660 l'Inghilterra è stata una Repubblica, questo spiegherebbe il motivo per cui il Regno Unito non conosca il concetto di stato come persona giuridica, ma tutti gli atti pubblici sono riconducibili alla Corona. Formalmente la regina è capo dello stato, del potere esecutivo e di quello giudiziario, è parte integrante del potere legislativo, è comandante delle forze armate e della chiesa anglicana. Le regole di successione al trono sono state modificate nel 2013, permettendo il matrimonio fra cattolici e sancendo la parità tra uomo e donna. Oggi la Regina svolge un **ruolo imparziale** ("*The queen reigns but does not rule*"), agisce solo su proposta dei ministri i quali sono poi responsabili (secondo il principio "*The queen can not do wrong*"). Il sovrano ha comunque il diritto di consultare, incoraggiare ed ammonire. In ultimo, potrebbe ritrovarsi nella delicata situazione di dover nominare un premier pur non essendovi una maggioranza chiara, un'ipotesi già verificatasi.

Governo. Organo quasi del tutto ignorato dalla legge ed è disciplinato fondamentalmente da *Constitutional Conventions*. È formato dal *Prime Minister*, nominato dal sovrano, e dai ministri nominati dal sovrano su proposta del premier, quest'ultimo detiene una posizione di centralità in virtù del fatto che ottiene una legittimazione popolare indiretta. Fino al 2011 a lui spettava la decisione di sciogliere anticipatamente le camere. I membri del governo devono appartenere ad una delle due Camere e per convenzione il Primo ministro fa parte della House of Commons. Non tutti i membri dell'esecutivo fanno parte del **Cabinet**, l'organo che assume le decisioni più rilevanti (solo il Primo Ministro + 20 ministri circa) e in teoria il Primo Ministro è un *primus inter pares*, ma sostanzialmente possiede ampissimi poteri perché non è previsto un sistema di checks and balances, tuttavia moltissime funzioni sono delegate ad organi decentrati.

Potere giudiziario. L'indipendenza dei giudici è forte ed effettiva, garantita da:

- Sostanziale inamovibilità dei giudici (good behaviour and good health)
- Subordinazione unicamente alla rule of law
- Criteri di selezione dei giudici altamente formati empiricamente, scelti fra i barristers
- Mancanza di una vera e propria carriera all'interno della magistratura
- Per tradizione si considera il principio di autonomia dei giudici un fondamento della British Constitution.

I giudici godono di ampia irresponsabilità giuridica, inoltre non possono essere nominati in Parlamento né contestati. L'organizzazione giudiziaria è divisa su 3 livelli, con divisione in materia penale e civile (Crown Court e Court of appeal 2° grado), mentre la giustizia amministrativa è sostanzialmente di competenza dei tribunals, sviluppatasi particolarmente nell'ultimo periodo. La scelta di istituire una **Supreme Court** assicura indipendenza e determina una grande svolta nell'ordinamento. I giudici sono 12 e tra le competenze più ragguardevoli troviamo anche il compito di giudicare sulle questioni della "devolution".

Supreme Court	Crown Court	Magistrates Court
	Court of Justice	County Court

Divisione verticale dei poteri (devolution): Il Regno Unito è stato tradizionalmente caratterizzato da una robusta struttura di governo centralizzato e da una visione centralista della politica nazionale; risalgono agli ultimi trent'anni dello scorso secolo le iniziative volte ad avviare le prime politiche regionaliste e devolutive. La c.d. Devolution rappresenta un processo evolutivo avviato con una serie di atti sul finire degli anni '90; non si è però esaurito in quegli atti, ma costituisce un fenomeno in continua graduale evoluzione. La Devolution ha fino a oggi interessato le aree caratterizzate da una spiccata identità nazionale (Scozia, Galles e Irlanda del Nord) e da urgenti necessità amministrative. In particolare **La Scozia**. L'ampia autonomia concessa dallo Scotland Act 1998 e poi quello del 2016 ha tentato di salvaguardare le peculiarità istituzionali, giuridiche ed amministrative che la Scozia ha sempre conservato, piuttosto che aver attentato all'unità nazionale del Regno Unito, (un quadro peraltro confermato dal referendum del 2014). Nel 1998 si prevede l'istituzione di un Parlamento e di un governo esecutivo, il primo legifera nelle materie che non spettano a Westminster (e corrispettivamente questo non legifera nelle materie devolute secondo la **Sewel Convention**), poteri estesi dai più recenti Scotland Act del 2012 e del 2016. Il testo del 1998 prevedeva che la sovranità di Westminster fosse incontestabile, ma a fronte dell'ultimo del 2016 tutto appare del tutto più incerto: i due organi vengono infatti qualificati come "permanenti" (abrogabili solo con referendum) e la Sewel Convention diventa legge. Anche nel caso dell'**Irlanda del Nord** avvenne la creazione di due organi, ma l'andamento ha seguito vicende poco conciliative fra Repubblicani e Unionisti (con perfino la sospensione delle nuove istituzioni fra il 2002 e il 2007). In **Galles**, a seguito degli Acts del 1998 e del 2006 si sono anche qui attribuiti indipendenza amministrativa e legislativa simile alla Scozia, ancora più rafforzata dal nuovo act del 2017 (in ambiti di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, agricoltura, sanità, turismo, trasporti). Con riguardo alle **Altre Autonomie**, un primo passo è stato compiuto con l'approvazione del "*The Cities and Local Government Devolution Act 2016*", una legge che consente il trasferimento di alcuni poteri in materia di governo del territorio dal centro a nuove amministrazioni territoriali guidate da sindaci eletti dai cittadini. Tra i temi di rilievo sorti con la devolution, particolarmente discussa è stata la cosiddetta *West Lothian question*, ovvero la situazione per cui parlamentari eletti in Scozia o Galles potevano votare normative che prendevano applicazione in Inghilterra. Per risolvere tale anomalia la Camera dei Comuni nel 2015 ha modificato i propri regolamenti introducendo il principio secondo cui "*English votes for English laws*", prevedendo che i disegni di legge relativi alla sola Inghilterra siano sottoposti all'approvazione dei soli deputati eletti in Inghilterra.

Diritti fondamentali e la loro tutela. Nel sistema di common law il rapporto tra cittadino ed autorità non è impostato in termine di "diritti" ma di "libertà": ogni cittadino è libero di fare ciò che vuole se non vietato dalla common law. Su quest'onda il Regno Unito ha sempre preferito evitare di creare una carta dei diritti, desumendoli piuttosto dalla prassi, così è progressivamente sorta una cultura inglese dei diritti fondamentali tra cui troviamo la libertà personale, il diritto di proprietà, alla vita, alla libertà di espressione. Questo sistema, unito alla tradizionale indipendenza e libertà dei media, ha garantito un discreto standard di protezione dei diritti fondamentali. Tuttavia s'incontrano anche **limiti**:

- In primo luogo non si garantiscono nuovi diritti (come i diritti sociali o una protezione contro lo Stato), a cui il Parlamento ha provveduto emanando opportunamente leggi

- In secondo luogo non si prevedono limiti al potere legislativo. Quest'ultimo punto è stato sopperito accogliendo nel 1998 la CEDU, così che le istituzioni non possano agire in contrasto ai principi della carta, oltre a conferire ai giudici la facoltà di dichiarare le leggi incompatibili. Su quest'ultimo punto è comunque doveroso precisare che il governo non è obbligato a rendere conto della decisione del giudice.

U.S.A

Cenni storici. Le colonie della madrepatria britannica furono insediate tra il 1597 e il 1732. I rapporti con l'Inghilterra si incrinarono a seguito di nuovi e gravosi dazi commerciali, che culminarono nel Boston Tea Party e la convocazione del Congresso di Philadelphia del 1774. A questa seguì la dichiarazione di guerra della corona inglese e l'indipendenza dichiarata il 4 luglio 1776. La guerra finì nel 1783 (trattato di Parigi), dalla quale gli U.S.A ne uscirono vincitori.

Nascita U.S.A. L'iniziale assetto prescelto fu quello della Confederazione, dove all'interno ciascuno stato avrebbe mantenuto la propria sovranità, e così nel 1777 furono approvati gli **Articles of Confederation**, ratificati da tutti gli stati entro pochi anni. Si trattava di un documento che avrebbe dato vita ad una perpetua unione fra gli stati, che prendeva il nome di Stati Uniti d'America. Nel 1787 gli Stati si riunirono per meglio ridefinire le competenze del Congresso, che si ritrovava in una situazione di stallo, ma questo originario intento fu superato dalla redazione di una carta costituzionale che verrà approvata dal nono stato nel **1789**. L'accertamento che prevalse nella stesura della carta fu il "**Connecticut Compromise**" per cui si prevedeva la Costituzione di due Camere, una che rappresentasse gli stati e una su base nazionale.

Revisione Costituzionale – Art. V. In piena conformità con il principio federale, nessuna proposta di modifica può vedere la luce ove non si raggiunge il consenso di almeno 3 / 4 degli stati membri.

- Proposta: 2 modi
 - Richiesta approvata dalla maggioranza dei 2/3 di entrambe le camere
 - Richiesta di 2/3 degli stati per la creazione di una Convenzione ad hoc
- Ratifica: 2 modi
 - 3 / 4 delle assemblee statali approvano la richiesta
 - 3 / 4 delle conventions create dagli stati approvano

Nella quasi totalità delle volte si è scelta la via della proposta congressuale con successiva ratifica statale. Gli emendamenti apportati all'originario testo sono XXVII, di cui i più significativi indubbiamente sono i primi dieci. L'ultimo risale al 1971, nel quale si è abbassata l'età necessaria per il voto alla Camera bassa (18 anni).

Separazione dei poteri: i checks and balances. Il sistema di governo presidenziale si caratterizza per la presenza di un organo esecutivo monocratico di derivazione popolare rimesso nelle mani di un Presidente e per la rigida separazione dei poteri. Per lungo tempo il vero fulcro del potere fu collocato nel Parlamento, e sulla base dell'insegnamento di Montesquieu, era necessario che il potere arrestasse il potere: così i costituenti americani escogitarono un meccanismo di **checks and balance**, un sistema che impedisse ad un potere di prevalere sull'altro. Infatti se prevediamo esclusivamente che una stessa persona non possa esercitare più ruoli allo stesso tempo, non si garantisce che uno fra questi possa trascendere le proprie funzioni a danno degli altri, così grazie ai checks and balances si opera un dinamico controllo reciproco. Alcuni esempi:

- Firma presidenziale per le leggi approvate dal congresso

- Approvazione da parte del senato delle nomine dei giudici della Corte Suprema
- Elezioni di mid-term

Congresso U.S.A. È un parlamento bicamerale composto dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato. Si può dire essere **sostanzialmente perfetto**, le competenze divergono durante la procedura d'impeachment (in favore del Senato), mentre alla Camera spetta l'esame dei disegni di legge in materia finanziaria.

- **Camera dei rappresentanti** (*popular branch*): si compone di 435 rappresentanti eletti a suffragio universale diretto ogni 2 anni all'interno di collegi uninominali con sistema maggioritario. Più popoloso è uno stato, più deputati esprimerà alla Camera. È possibile candidarsi avendo compiuto 25 anni, essendo cittadini americani da almeno 7 anni e risiedendo nello Stato in cui ci si candida. Il compito di ridisegnare i collegi è rimesso a ciascuno stato tramite il Parlamento statale, a seguito delle storiche vicende di favoreggiamenti razziali o partitici (**Gerrymandering**)

- **Senato**: si compone di 100 membri (2 per ciascuno stato) e viene rinnovato per 1/3 ogni due anni. Possono diventare senatori i cittadini americani, residenti da almeno 9 anni su suolo americano e aventi almeno 30 anni.

Funzione legislativa. L'iniziativa legislativa è concessa a ciascun parlamentare, mentre è inibita al Presidente e al Cabinet. Ciascun disegno di legge deve essere approvato da entrambe le camere, e qualora non si giunga ad un accordo è possibile convocare una Commissione bicamerale. Una volta approvata la legge, il Presidente entro 10gg dovrà apporvi la firma, ma è libero di non farlo ponendosi in aperto contrasto politico con le Camere. Queste potranno comunque sollevare il veto con una successiva approvazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Qualora le camere non fossero in sessione, il Presidente può anche lasciare che decada il termine dei 10gg per non approvarlo (**pocket veto**). Quest'ultimo passaggio non può accadere se le camere sono in sessione, perché implicherebbe un'accettazione tacita del Presidente.

Il Congresso ha anche la facoltà di legiferare senza incorrere nel rischio di imbattersi nel veto presidenziale, esso infatti può delegare al Presidente limitate funzioni legislative, accompagnando il progetto con una **concurrent resolution**, cioè una clausola con cui le Camere trattengono la facoltà di revocare la delega. Se il veto originariamente era visto come uno strumento per tutelare il potere esecutivo da quello legislativo, oggi è diventato uno strumento politico nelle mani del Presidente.

Altri poteri del congresso.

- Imporre tributi, diritti, imposte, dazi
- Provvedere alla difesa comune
- Autorizzare la dichiarazione di guerra
- Reclutare e mantenere l'esercito
- Costituire tribunali federali di vari livelli (fatto)
- Organizzare servizi e uffici postali

La ratio sottesa all'**elencazione dei poteri congressuali** si ritrova nel *X emendamento*, in forza del quale spettano ai singoli stati tutte quelle competenze che la costituzione non ha riservato alla Federazione. Alla Federazione spettano anche tutte le materie che possono in qualche modo essere necessarie e utili all'esecuzione delle sue prerogative costituzionali ("**necessary and proper clause**"). Una clausola talvolta interpretata estensivamente al fine di garantire nuovi diritti a livello federale. Inoltre il congresso svolge attività di controllo sull'amministrazione attraverso le Commissioni permanenti, accanto a queste possono comunque essere istituite commissioni d'inchiesta.

Presidente U.S.A. Racchiude in sé il ruolo di capo dello Stato e dell'esecutivo.

- **Elezione:** egli trova legittimazione popolare ogni quattro anni, il primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre. Per essere eletto deve aver compiuto 35 anni d'età, essere americano e residente da almeno 14 anni su suolo americano. Abbiamo **due fasi** d'elezione:
 - Nomination da parte della Convention di partito: il metodo utilizzato di solito sono le primarie di partito, attraverso le quali viene scelto un ticket (Vice-P. E Presidente)
 - Elezione vera e propria nel cosiddetto Election Day di Novembre. A ciascuno stato viene chiesto di scegliere tanti grandi elettori quanti ne hanno diritto, cioè corrispondente al numero di deputati e senatori che possono eleggere (quindi in totale abbiamo 535 grandi elettori + 3 del district of Columbia). Le elezioni sono statali e si svolgono con la formula maggioritaria "*the winner takes it all*". Quindi non vince chi ottiene più voti, ma chi ottiene più grandi elettori (270 è il *magic number*)
- **Poteri (art.II):** titolare del potere esecutivo. La costituzione non specifica i compiti del capo dello stato per evitare di cristallizzare troppo la figura, ma in compenso gli riserva un vasto potere di nomina dei vertici federali. Con riguardo ai giudici della Supreme Court è opportuno notare che serve comunque *l'advise and consent* del Senato.
 - Potere di stipulare trattati internazionali, che il Senato ratificherà con 2/3 di assenso. Il Presidente ha, a volte, aggirato quest'ultimo passo non qualificando i trattati come internazionali.
 - Potere di riconoscere gli stati stranieri
- **Immunità e procedura d'impeachment:** i ministri del Cabinet risponderanno esclusivamente al Presidente (una differenza sostanziale con il Consiglio dei Ministri). Il Presidente gode altresì di **ampia immunità funzionale**, non essendo responsabile nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali. Può tuttavia essere rimosso tramite **procedura d'impeachment**, un processo che ha inizio nella Camera e si conclude nel Senato presieduto dal Chief Justice: storicamente mai andato a buon fine ma tentato per 3 volte.

Dal Congressional Government al Presidential government, tre cause:

1. La redistribuzione delle competenze susseguitesi al New Deal del 1933-1934
2. Il passaggio dallo stato liberale minimalista a quello democratico interventista
3. Il termine dell'isolazionismo post-I guerra mondiale, che ha cresciuto il prestigio e il ruolo delle forze armate U.S.A.

L'apogeo del presidenzialismo si è avuto con Nixon, ma pare che nell'ultimo periodo si stia verificando un nuovo climax. Nonostante questo, non pare comunque plausibile l'ipotesi di derive autoritarie a causa dell'arguto sistema di checks and balances, quest'ultima una caratteristica che spesso non è stata introdotta sufficientemente in altri ordinamenti ispirati al modello U.S.A, di cui gli esempi tristemente tipici e famosi sono quello degli ordinamenti in America Latina.

Partiti politici. I due principali partiti, i Democrats e il Republican Party sono ancora i più grandi.

- Scarsa struttura centrale
- Mancanza di ideologia comune
- Elezione dei rappresentanti di tipo distrettuale

Sono 3 cause che portano ad una generale mancanza di linea politica unitaria e condivisa. Il problema risulta ancora più evidente nelle elezioni presidenziali, perché non è il partito a selezionare il ticket.

Il sistema giudiziario. È diviso in due livelli: federale e statale. Le **corti statali** sono regolate dalle carte costituzionali di ciascuno stato e sono di norma divise per:

- Tribunali di primo grado a competenza limitata (per controversie minori)
- Tribunali di primo grado a competenza generale (cd. Corti di distretto o di contea)
- Corti di appello competenti in secondo grado di giudizio
- Corti di ultima istanza solitamente nominate Corti Supreme Statali.

I giudici sono nominati direttamente dal Governatore dello Stato oppure attraverso un sistema di elezioni popolari.

L'ordinamento giudiziario a **livello federale** invece è amministrato da 94 corti distrettuali competenti in primo grado e 14 corti di appello. Di queste ultime, 11 sono considerate regionali in quanto hanno una competenza che geograficamente ricopre porzioni di territorio comprendenti più Stati. Tutti i giudici federali sono nominati dal Presidente con il previo parere e accordo del Senato, mentre i Presidenti delle Court of Appeal vengono selezionati dal Chief Justice della Corte Suprema.

Nell'esercizio delle loro funzioni essi godono di **ampia autonomia e indipendenza** che dipende dall'essenzialmente dall'art.III della Costituzione. Infatti questo dispone che i giudici conserveranno la loro carica a vita, potranno essere rimossi solamente a seguito del procedimento di impeachment, inoltre gli si riconosce un compenso che non potrà essere diminuito durante la loro carica.

La Corte Suprema è l'istituzione di vertice posta a chiusura del sistema giudiziario. Dal 1869 è composta da 9 giudici nominati a vita dal Presidente con il consenso dei 2/3 del Senato, ed è presieduta dal Chief Justice, anch'esso di nomina presidenziale. Essendo una nomina di derivazione politica, è consuetudine che i Presidenti nominino figure che rispecchino il loro orientamento politico. Uno dei passaggi fondamentali per le audizioni è costituito dalle audizioni sotto giuramento presso la Commissione giustizia al Senato, nel quale verrà effettuata una rassegna degli aspetti della vita professionale e privata del candidato.

- **Competenze:** ha giurisdizione generale d'appello come giudice di ultima istanza, è inoltre giudice dei conflitti di attribuzione tra Stato federale e i singoli Stati membri. È titolare anche di una giurisdizione originaria ed esclusiva, giudicando in unico grado sulle controversie aventi oggetti ambasciatori, rappresentanti pubblici o consoli e quelli in cui uno Stato sia parte.
- **Accesso:** non è automatico ma facoltativo e rimesso alla discrezionalità dei giudici di ultima istanza. Sono esaminati circa 100 casi ogni anno. Sono ammessi ai ricorsi:
 - Interpretazioni difformi tra più giudici federali o Corte Supreme statali
 - Risoluzione di importanti questioni federali senza precedenti
 - Mancato rispetto delle comuni procedure giudiziarie dei giudici inferiori
 - Conflitto fra decisione di un giudice inferiore e giurisprudenza Corte Suprema.
- **Le sentenze** sono assunte a maggioranza dai giudici. L'opinione della Corte è redatta dal Chief Justice o da un altro membro della maggioranza, mentre gli altri giudici potranno invece redigere:
 - Una **dissenting opinion** nella quale indicare le ragioni che li hanno spinti a dissociarsi dall'impostazione maggioritaria
 - Una **concurring opinion** nel caso in cui concordino con la decisione della Corte ma non condividano le medesime ragioni con cui hanno deciso la questione.

Diritti fondamentali. Nel testo originale della Costituzione gli unici diritti compresi erano l'habeas corpus, l'irretroattività delle norme penali e il trial by jury nel caso di reati federali. Questa "lacuna"

venne colmata pochi anni dopo con i primi 10 emendamenti (cosiddetto Bill of rights) entrati in vigore nel 1791, tutelando diritti quali:

- Libertà religiosa (I emendamento)
- La libertà di parola e di stampa
- Il diritto di riunirsi pacificamente e di rivolgere petizione al Governo per riparazione torti
- Diritto di possedere armi
- La libertà personale e di domicilio
- Garanzia del giusto processo

Fino al 1868 (con l'approvazione del XIV emendamento) la tutela dei diritti avveniva in due direzioni: da una parte i bill of rights statali venivano utilizzati a favore dei cittadini contro i governi locali, dall'altro il bill of rights federale contro il governo centrale. Tutti i diritti presentano tratti comuni perché impostati sulle libertà proprie dell'ordinamento britannico, in quanto agiscono come **diritti "negativi"**, libertà che ognuno conserva nei confronti del potere statale e federali. Infatti non vi sono quelli che chiameremmo diritti sociali o "positivi", ma solo garanzia contro l'intervento invasivo dello Stato. Allo stesso modo il potere pubblico è libero di operare fino a che non vada contro gli spazi di libertà dei cittadini.

In merito al **recente ampliamento dei diritti**, ha svolto un ruolo fondamentale l'interpretazione estensiva del due process of law (V emendamento) e della equal protection of the laws (XIV emendamento), ricomprendendo all'interno la privacy, il matrimonio e il diritto ad una famiglia anche fra persone dello stesso sesso, l'aborto, il rifiuto di trattamenti sanitari, l'integrità fisica.

La svizzera

Cenni storici. Il primo patto aggregativo avvenne nel **1291**, da qui in avanti la comunità resistette alle numerose ingerenze dei vicini fino all'ascesa di Napoleone, contro la quale conobbe una sconfitta. Nella breve parentesi fra il 1798 e il 1803 la Svizzera fu una **Repubblica**, ma dopo l'atto di mediazione di Napoleone riprese le sembianze di una **Confederazione**, con la conseguente parità di trattazione dei Cantoni, ideale di uguaglianza d'ispirazione rivoluzionaria. Un nuovo patto fu firmato a seguito del congresso di Vienna e la contestuale uscita di scena di Napoleone, che rimase in vigore fino al **1848**, anno nel quale, a seguito di una guerra civile, venne creata una **Federazione**.

La costituzione. Adottata nel 1848, subisce considerevoli mutamenti culminati nel nuovo testo del 2000. Si susseguirono numerosi altri aggiornamenti ai codici (per armonizzarli) e l'introduzione di diritti popolari. Il nuovo (della riforma 2000) catalogo dei diritti, prima sparsi lungo tutto il testo, comprende gli ormai classici diritti di uguaglianza, libertà, vita ma anche nuovi come protezione della sfera privata o di libertà dei media. I limiti e l'attuazione di questi diritti vengono poi ripresi alla fine degli stessi articoli che li disciplinano, configurandoli più deboli rispetto alla tradizionale impostazione di altre carte. Ovviamente non manca la protezione delle minoranze linguistiche.

Revisione costituzionale. Due possibili metodi di revisione, mai mutati:

- **Parziale** (art.194 Cost.): l'iniziativa spetta al Parlamento o al popolo, ma deve comunque concludersi con una votazione in referendum a doppia maggioranza di votanti e Cantoni (oltre a dover rispettare l'unità della materia e della forma).
- **Totale** (art.193 Cost.):

- Se la proposta arriva dalle due Camere, essa verrà confermata dalla maggioranza popolare (2/3) e dei cantoni (2/3)
- Se la proposta invece è popolare, e le Camere non sono concorde con la proposta, si procederà ad una votazione preliminare popolare (che richiede maggioranza dei votanti) al seguito della quale le due Camere si scioglieranno. A questo punto il popolo potrà di nuovo decidere se dar vita ad una nuova Costituzione.

Limiti: sono espressamente vietate le modifiche riguardanti le “disposizioni cogenti del diritto internazionale”, considerate parte integrante dell’ordinamento giuridico federale.

La forma di governo. Paradossalmente è di ispirazione francese post-rivoluzione e si configura come unica al mondo. **L’assemblea federale**, composta da due Camere elegge conseguentemente alla sua elezione un Consiglio Federale di 7 membri, che è esecutivo e capo dello Stato allo stesso tempo. Fra i due instaura un rapporto di fiducia che, se rotto, non implica le dimissioni: tuttavia per governare è opportuno che il Consiglio cambi politica o non troverà il sostegno dell’Assemblea. È evidente il netto favore per l’Assemblea, che spiega anche come mai non esista un controllo di costituzionalità delle leggi federali, ma solo per quelli dei cantoni. Abbiamo **due camere**:

- Consiglio Nazionale: 200 membri eletti a suffragio universale a sistema proporzionale
- Consiglio degli stati: 46 membri, due per ciascun cantone (ma quelli divisi in 2 semi-cantoni ne eleggono 1 ciascuno)

Tra le **funzioni** più importanti ricordiamo:

- Elezione del Consiglio federale (già detto prima)
- Nomina del Cancelliere e di alcuni giudici federali
- Risoluzione dei conflitti di competenza tra le supreme autorità federali
- Vigila sull’operato del Consiglio e lo aiuta a definire la politica generale
- Tratta sugli argomenti non specificatamente assegnati ad altre autorità -> Clausola di crescente rilievo
- La **funzione legislativa** viene esercitata separatamente dalle due Camere, e l’iniziativa spetta a ciascun parlamentare, Cantone, camera e ovviamente al Consiglio Federale. Il disegno di legge decade qualora una commissione non abbia convinto, a seguito dell’iter già fallito 3 volte, con la sua proposta di legge le Camere.

Consiglio federale. Composto da 7 membri eletti ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Il presidente e il vice-Presidente vengono eletti annualmente fra i membri. Tra le **funzioni** ricordiamo:

- Art.180: definisce i mezzi e i fini della politica di governo e coordina l’attività dello Stato
- Elabora il piano finanziario
- Provvede all’esecuzione degli atti del potere legislativo e giudiziario
- Esercita potere normativo approvando le ordinanze (ovv. Quando la cost. Lo permette)
- Firma i trattati e li ratifica sotto approvazione del Parlamento

Tribunale federale

- Composto da 30 membri permanenti e 15 provvisori
- Esercita giurisdizione in pressoché tutti gli ambiti del diritto come ultima istanza
- Nel 2000 fu aggiunta una giurisdizione federale di 1° grado in materia penale e diritto pubblico
- Gli sfugge solamente il controllo di costituzionalità delle leggi federali